

## SEZIONE I

### LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 24 aprile 2018, n. 18

**Disposizioni concernenti termini previsti dalla legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014).**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

#### SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Agri marmiferi di proprietà dei Comuni di Massa e Carrara. Modifiche all'articolo 32 della l.r. 35/2015

Art. 2 - Autorizzazioni e concessioni esistenti. Modifiche all'articolo 38 della l.r. 35/2015

Art. 3 - Regolamenti comunali. Modifiche all'articolo 39 della l.r. 35/2015

Art. 4 - Validità dei piani regionali e provinciali per le attività estrattive. Modifiche all'articolo 57 della l.r. 35/2015

#### PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Vista la sentenza della Corte costituzionale 20 settembre 2016, n. 228;

Vista la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r.10/2010 e l.r. 65/2014);

Considerato quanto segue:

1. A seguito della sentenza della Corte costituzionale 20 settembre 2016, n. 228, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della l.r. 35/2015, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni stimati, è necessario ridefinire alcuni termini previsti per lo svolgimento di attività il cui compimento è condizionato dalla definizione della nuova disciplina de-

rivante dal recepimento della sopra citata sentenza della Corte costituzionale;

2. È necessario pertanto intervenire sui termini che riguardano la ricognizione dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile dei Comuni di Massa e Carrara, la stipula della convenzione per il prolungamento delle concessioni nel periodo transitorio e l'approvazione dei regolamenti dei Comuni di Massa e Carrara;

3. È necessario, inoltre, differire il termine per l'adozione del piano regionale cave (PRC) previsto dall'articolo 57 della l.r. 35/2015, in relazione all'esigenza di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale 228/2016, nonché per completare lo svolgimento delle attività di partecipazione richieste dal Consiglio regionale in sede di discussione sull'informativa preliminare del PRC ai sensi dall'articolo 48 dello Statuto;

Approva la presente legge

#### Art. 1

Agri marmiferi di proprietà  
dei Comuni di Massa e Carrara.  
Modifiche all'articolo 32 della l.r. 35/2015

1. Al comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r.10/2010 e l.r. 65/2014), le parole: "entro il 31 ottobre 2016", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2018".

#### Art. 2

Autorizzazioni e concessioni esistenti.  
Modifiche all'articolo 38 della l.r. 35/2015.

1. Il comma 7 dell'articolo 38 della l.r. 35/2015 è sostituito dal seguente:

"7. La convenzione di cui ai commi 5 e 6 è stipulata entro il 30 giugno 2019 e contiene il piano economico-finanziario, nonché le modalità di verifica del rispetto degli impegni assunti per tutto il periodo della proroga."

#### Art. 3

Regolamenti comunali.  
Modifiche all'articolo 39 della l.r. 35/2015.

1. Al comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 35/2015 le parole: "31 ottobre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2019".

#### Art. 4

Validità dei piani regionali  
e provinciali per le attività estrattive.  
Modifiche all'articolo 57 della l.r. 35/2015.

1. Al comma 1 dell'articolo 57 della l.r. 35/2015, le

parole: “due anni dall’entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2018”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 24 aprile 2018

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 18.04.2018.

### ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 1 febbraio 2018, n. 253

**Proponenti:**

**Consiglieri** Anselmi, Baccelli

**Assegnata** alle 2<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> Commissioni consiliari

**Messaggio** delle Commissioni in data 17 aprile 2018

**Approvata** in data 18 aprile 2018

**Divenuta** legge regionale 10/2018 (atti del Consiglio)

### AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35

## SEZIONE III

### COMMISSARI REGIONALI - Ordinanze

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO  
23 aprile 2018, n. 37

**2012EGR0248 - “Interventi localizzati di ripristino, verifica, consolidamento e adeguamento delle strutture di contenimento del F. Albegna e del T. Osa e dei relativi affluenti”. Intervento di adeguamento del torrente Elsa nel tratto a monte della S.R. 74 nel comune di Manciano (GR) - CUP: J84H16002380002 - approvazione del Progetto di Fattibilità tecnica ed economica.**

IL COMMISSARIO DELEGATO

Considerato che nel mese di novembre ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012, eventi alluvionali hanno colpito la Regione Toscana interessando il territorio delle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

Visti i decreti del Presidente della Giunta regionale numeri 196 del 13 novembre 2012, 199 del 15 novembre 2012 e 206 del 4 dicembre 2012, con cui è stata riconosciuta la rilevanza regionale degli eventi alluvionali anzidetti;

Visto che con Delibera del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali che nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012 hanno colpito 139 comuni, individuati nella suddetta delibera, nelle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

Vista la L. 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità 2013) con la quale il Presidente della Giunta Regionale è stato nominato Commissario Delegato, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri (Delibera 11/12/2012) in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno interessato anche la Provincia di Grosseto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;

Preso atto del comma 548 dell’articolo 1 di tale legge con cui il Fondo di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è stato incrementato nella misura di 250 milioni di euro per l’anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2012;

Preso altresì atto che il medesimo comma 548 ha previsto che i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali operano in qualità di commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al decreto legge 6